

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 333

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico

(Parere ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 febbraio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 211/11

Roma, 22 FEB. 2011

C. Pres.

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011.

Si rappresenta che in merito al parere della Conferenza Unificata, nello stesso Consiglio, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, è stata deliberata la procedura in via d'urgenza, come prevista dall'articolo 2, comma 5, lettera b) del d.lgs n. 281/1997. Pertanto, in considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Consiglio di Stato, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

con: V. ...

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2010, N. 31, RECANTE DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA REALIZZAZIONE E DELL'ESERCIZIO NEL TERRITORIO NAZIONALE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE, DI IMPIANTI DI FABBRICAZIONE DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE, DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE IRRAGGIATO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, NONCHÉ BENEFICI ECONOMICI E CAMPAGNE INFORMATIVE AL PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo allegato costituisce testo correttivo del Decreto legislativo 15 febbraio 2010, recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", attraverso il quale sono state esercitate tutte le deleghe definite dall'articolo 25 ("Delega al Governo in materia nucleare") della Legge 23 luglio 2009, n. 99, nel pieno rispetto dei principi e dei criteri direttivi definiti dal comma 2, lettere da a) a q), dello stesso articolo.

L'articolo 25, comma 5 della citata Legge 99/09, così recita: "*Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 (leggi: del Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31) possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore*". Poiché la data di pubblicazione del D.Lgs. 31/2010 è l'8 marzo 2010 (Supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 55), con conseguente entrata in vigore del decreto il giorno 23 marzo 2010, ne deriva che il termine di scadenza per le modifiche ed integrazioni di cui sopra è il 23 marzo 2011.

Sullo schema di decreto è stata acquisita – in sede di tavolo tecnico ed in via preliminare – la valutazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM). Per le proposte medesime non è stato possibile, di converso, instaurare un tavolo tecnico né con il Ministero delle infrastrutture e trasporti (che al pari del MATTM deve esprimere il concerto sul provvedimento) né con l'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, lo schema di decreto deve essere inviato, per l'acquisizione del parere di competenza, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Una parte delle modifiche è di tipo redazionale ed è comunque utile apportarle per un maggiore chiarimento e coordinamento del testo. Altre modifiche sono state inserite per snellire la normativa e per introdurre dei termini temporali in alcune fasi dei procedimenti. Altre ancora, infine, si sono rese necessarie per meglio definire i requisiti tecnici richiesti per mettere in atto efficaci iter autorizzativi.

Entrando nello specifico dell'articolato, si illustrano di seguito le disposizioni correttive e integrative apportate:

TITOLO I (Disposizioni generali)

Articolo 1 – Oggetto



- Comma 1.
 - lett. a): si cancella l'inutile riferimento alle "strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse", in quanto già evidente nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e);
 - lett. b): si introduce il termine tecnico "*decommissioning*" (già figurante nel titolo dell'art. 21) al posto di "disattivazione";
 - lett. c) e lett. f): si sostituisce la dizione "benefici economici" al posto di "misure compensative", per uniformità con il titolo dell'art. 23.

Articolo 2 - Definizioni

- Comma 1. Si fanno salve le definizioni riportate nella restante normativa vigente di settore (legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i. e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.):
 - lett. b) e lett. c): si chiarisce che le dizioni "area idonea" e "sito" sono citate nel testo non solo in relazione agli impianti nucleari, ma anche al Parco tecnologico cui è connesso il Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi;
 - lett. e): si tratta di modifiche redazionali. Inoltre, l'espressione "realizzati nei siti" è ritenuta pleonastica e appesantisce il testo;
 - lett. f): si modifica la definizione di operatore, che deve essere attribuita in relazione al possesso dei requisiti più avanti definiti (art. 5, comma 2), piuttosto che all'interesse o al possesso dell'autorizzazione unica per un impianto nucleare;
 - lett. i): si chiarisce che il Deposito nazionale è destinato allo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla pregressa gestione non solo di impianti nucleari, ma anche di impianti del ciclo del combustibile: ciò per tener conto dei rifiuti derivanti da impianti di riprocessamento del nucleare pregresso, come Eurex (VC), Itrec (MT), IPU (Roma) ed OPEC1 (Roma);
 - lett. l-bis) si introduce questa lettera per definire il termine inglese successivamente usato all'art. 21, con la medesima definizione che il D.Lgs. 230/95 dà della "disattivazione" (art. 7).

Articolo 3 - Strategia del Governo in materia nucleare

- Comma 1. Si tratta di modifiche redazionali per maggior chiarimento del testo. Inoltre per il decreto di adozione del documento sulla strategia nucleare è stato aggiunto il concerto con il MIUR e con il Ministero della salute.
- Comma 3.
 - Si introducono modifiche redazionali a maggior chiarimento del testo oltre le seguenti.
 - lett. a): si operano modifiche redazionali, al fine di eliminare il concetto di "sicurezza nucleare ambientale", in quanto non definibile. Inoltre, si elimina il termine "sicurezza degli impianti", in quanto coincidente con la "sicurezza nucleare";
 - lett. c): l'espressione "potenza elettrica complessiva", che si inserisce, richiama quanto compare al comma 1, ed è migliorativa dell'espressione "capacità di potenza elettrica", che viene soppressa;
 - lett. d): sono state soppresse le parole "in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio";
 - lett. e): si sostituisce il termine "alleanze" con quello, più pertinente, di "accordi";
 - lett. f): si sostituisce il termine "garanzia", che può far pensare alla garanzia finanziaria per responsabilità civile, con la più corretta espressione "strumenti di tutela degli investimenti degli operatori";
 - lett. g): si introduce il termine tecnico "*decommissioning*" al posto di "disattivazione";



- lett. h): si eliminano “i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese” dagli argomenti da indicare nel documento sulla Strategia nucleare di cui al comma 2, in quanto tali parametri sono definiti in questo stesso decreto;
- lett. i): si inserisce una modifica redazionale per maggior chiarimento del testo e si replica la dizione “potenza elettrica complessiva” per analogia con quella riportata al comma 1;
- lett. l): si specifica che il trattamento non si riferisce genericamente al combustibile nucleare, ma solo a quello irraggiato e si modifica l’ordine delle operazioni descritte, per una migliore aderenza alla realtà tecnologica del ciclo del combustibile.

TITOLO II (Procedura per l’autorizzazione unica per la localizzazione, la costruzione, l’esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e relative misure compensative)

Articolo 4 - Autorizzazione degli impianti nucleari

Si introduce il parere obbligatorio ma non vincolante della Regione interessata per tenere conto del disposto della sentenza della Corte Costituzionale.

Articolo 5 - Requisiti degli operatori

- Comma 1. Si tratta di modifica redazionale per maggior chiarimento del testo: si spezza il periodo in due parti, per una maggiore leggibilità. Inoltre, si introduce la parola “requisiti”, richiamata al successivo comma 2.
- Comma 2. Per il decreto del MiSE sui criteri esplicativi dei requisiti degli operatori, si elimina il riferimento temporale rispetto alla delibera CIPE di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 99/09, dal momento che l’oggetto dei due provvedimenti è diverso. Si introduce il termine di 90 giorni per la emanazione del decreto.
- Comma 3.
 - lett. b) e lett. c): si sostituisce la figura del direttore tecnico con quella del responsabile tecnico, in quanto non sempre il direttore tecnico è previsto negli organici di una Società operatrice. Si sostituisce il termine tecnico “decommissioning” al posto di “disattivazione”.

Si specifica che il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 5, come modificato dal presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Articolo 6 - Programmi di intervento degli operatori

- Comma 1. Viene eliminata l’obbligatorietà della presentazione del programma di intervento da parte degli operatori. Viene inoltre eliminata la valutazione da parte del MiSE del possesso dei requisiti per gli operatori, in quanto tale valutazione viene effettuata in sede di autorizzazione unica e nell’ambito della procedura di cui all’articolo 13, con l’intervento dell’Agenzia. Infine, viene stabilito che il programma di intervento non riguarda dati potenzialmente sensibili per l’operatore, quali le caratteristiche tecniche specifiche degli impianti.

Articolo 7 - Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari

- Comma 1. Viene operato un cambiamento su ciò che viene richiesto all’Agenzia: non le verifiche ai fini della predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza da parte dell’operatore, bensì le verifiche su tale rapporto, che viene trasmesso dall’operatore all’Agenzia stessa. Inoltre, si elimina la dizione per esteso dell’AEN-OCSE, in quanto già definita all’articolo 2, comma 1, lettera h).



Articolo 8 - Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari

- Comma 1. Si introduce in tale comma una formulazione che ne richiama direttamente il titolo. Viene inoltre meglio specificato il provvedimento (uno o più decreti interministeriali) con il quale vengono definiti i parametri esplicativi dei criteri tecnici per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, nonché del Parco Tecnologico.
- Commi 2 e 3. Si sopprimono tali commi ai fini di una semplificazione della procedura di definizione dei parametri delle aree idonee: si elimina così la duplicazione della consultazione pubblica, che è già prevista all'interno della procedura di VAS e ivi svolta, ai sensi del successivo art. 9, secondo le stesse modalità esplicitate all'art. 8, c. 2.

Articolo 9 - Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare

Tale articolo è stato completamente sostituito.

- Comma 1. Si prevede di assoggettare a VAS la Strategia nucleare e i parametri tecnici di cui all'art. 8 comma 1. Si stabilisce il termine (entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui all'art. 8 comma 1) per la trasmissione al MATTM della documentazione necessaria per l'avvio della VAS.
- Comma 2. Si stabiliscono i tempi (15 giorni) successivi alla conclusione della VAS per la trasmissione dal MATTM al MISE e al MIT del parere contenente le conclusioni della VAS.
- Comma 3.
- Si stabiliscono i provvedimenti (uno o più decreti interministeriali) di adeguamento di strategia e parametri secondo le conclusioni della VAS. Si stabilisce, infine, il termine (15 giorni) per la trasmissione al Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Articolo 10 - Istanza per la certificazione dei siti

- Comma 3. Si elimina la previsione concernente l'obbligatorietà dell'emanazione di un decreto per l'identificazione dei dati e delle informazioni da inserire nell'istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare. Tale previsione viene presentata come possibilità al successivo comma 3-bis.
 - lett. c): si aggiunge all'espressione "progetto preliminare dell'impianto", l'espressione "rapporto preliminare di sicurezza riferito alla parte-sito". Inoltre, si eliminano le indicazioni riferite alla tipologia dell'installazione, alle caratteristiche tecniche, ai principi di funzionamento e alla potenza installata, in quanto peculiari di un rapporto preliminare di sicurezza riferito alla parte-impianto, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g);
 - lett. e): si sostituisce l'espressione "sulle aree" con l'espressione "sul sito" per definire maggiormente il punto di indagine;
 - lett. f): si sostituisce l'espressione "valutazione preliminare di sicurezza" con l'espressione "verifiche del rapporto" per tener conto delle modifiche di cui all'articolo 7.
- Comma 3-bis. Comma introdotto per le ragioni sopra elencate.
- Comma 3-ter. Comma introdotto per tener conto della necessità dell'operatore di effettuare indagini preliminari sul sito da sottoporre a certificazione. Si prevede l'emissione di apposita autorizzazione da parte del MISE.
- Si specifica, infine, che il decreto di cui al citato comma 3-bis, introdotto dal presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Articolo 11 - Certificazione dei siti

- Comma 1. Si specifica che l'ASN effettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze per la certificazione dei siti entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna istanza.
- Comma 3. Si introduce l'espressione "tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7", con riferimento alle ultime parole che ivi compaiono.
- Comma 4 lett.b) Viene introdotto il concerto con il MATTM per il decreto sulle modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale.
- Comma 5. Si varia il termine entro il quale il MiSE sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata.
- Comma 6. Si introduce l'espressione "il Ministero dello sviluppo economico" per eliminare l'indeterminazione circa il soggetto che deve costituire il Comitato interistituzionale. Inoltre, si introduce un termine (30 giorni dal parere della Conferenza unificata) per l'emanazione del decreto sulle modalità di funzionamento del Comitato, spostando, per maggiore facilità di lettura, l'espressione "previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso".

Articolo 12 - Attività preliminari

- Comma 1.
 - lett. b): si introduce l'espressione "incluse eventuali caratterizzazioni ambientali" per tener conto dell'utilità di caratterizzare il sito dal punto di vista ambientale prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
 - lett. e), e-bis), e-ter), e-quater), e-quinquies) ed e-sexies): lettere introdotte per meglio definire il complesso delle attività preliminari necessarie.
- Comma 2
 - Alla comunicazione si allega una relazione dettagliata
- Comma 3. Si sostituisce in più punti la parola "area" con la parola "sito" in coerenza con quanto fatto all'articolo 10, comma 3, lettera e). Si specifica meglio che l'operatore che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove ciò non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.

Articolo 13 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore

- Comma 1. Si provvede alla riscrittura del comma 1. In particolare, si eliminano le parole "e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l'impianto nucleare", in quanto trattasi di concetto già incluso nella definizione di "impianto" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Si elimina inoltre l'espressione "agli eventuali oneri derivanti si provvede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera", in quanto ovvia e non significativa.
- Comma 2. Si rettifica l'identificazione (da operare a mezzo di decreto) sulle modalità di presentazione dell'istanza e non sull'analitica elencazione dei dati e delle informazioni da includere in essa, dal momento che tale elencazione è esposta nelle lettere successive dalla a) alla h).
 - lett. c): si introduce il riferimento al decreto di cui all'articolo 5, comma 2, per tener conto del fatto che la solidità finanziaria dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti costituiscono parte dei requisiti richiesti per l'operatore, definiti appunto dal quel decreto;
 - lett. e): si sostituisce l'inedita espressione "sicurezza ambientale" con l'espressione "tutela ambientale"; ; si sostituisce l'espressione "durata dell'impianto" con l'espressione "vita operativa dell'impianto"; dopo le parole "dei rifiuti radioattivi" si



inserisce l'espressione "prodotti" per specificare che ci si riferisce ai rifiuti prodotti nel corso dell'esercizio dell'impianto, nel corso delle manutenzioni e nel corso del *decommissioning*;

- lett. f): si sostituisce l'espressione indicante lo studio di impatto ambientale con la documentazione prevista dall'art.23 del D.lgs. 152/2006;
 - lett. g): si sostituisce l'espressione "rapporto finale di sicurezza" con l'espressione "rapporto preliminare di sicurezza" per tener conto del fatto che in fase di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione unica l'operatore non può disporre dei dati per definizione contenuti nel rapporto finale di sicurezza per la parte impianto;
 - lett. h), punto 2: si propone l'introduzione di uno "schema di regolamento di esercizio" al posto del "regolamento di esercizio", in analogia con lo schema di manuale operativo; si inserisce qui inoltre l'indicazione dell'organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità (originariamente prevista al punto 6);
 - lett. h), punto 3: si propone l'introduzione di uno "schema di manuale operativo" al posto del "manuale operativo", in analogia con quanto effettuato al punto 2;
 - lett. h), punto 6: si elimina quanto trasportato al punto 2 ed inoltre si prescrive la presentazione di proposte di prescrizioni tecniche, che sono definite dall'esercente e non dall'Agenzia, come erroneamente indicato al successivo comma 8;
 - lett. i): si specifica che il conferimento dei rifiuti radioattivi va fatta al Deposito nazionale; si introduce l'indicazione dei relativi costi previsti; nella frase finale, si lascia aperta l'opzione del riprocessamento del combustibile, tacitamente esclusa dalla precedente formulazione;
 - lett. m): si specifica che le vigenti disposizioni in materia di garanzia finanziaria sono quelle di cui al Capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
 - lett. n): si abolisce questa disposizione, a motivo del suo carattere cogente al momento della presentazione della domanda;
 - lett. p): si sostituisce la dizione "benefici economici" al posto di "misure compensative", per uniformità con il titolo dell'art. 23, cui ci si riferisce nel testo.
- Comma 3
- Si aggiunge la presentazione dell'istanza anche al MIBAC, alla Regione ed al Comune interessati territorialmente
- Comma 4. Si amplia la possibilità per l'Agenzia di avvalersi degli organi tecnici esistenti presso altre pubbliche Amministrazioni, anziché presso il solo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Inoltre si specifica che, oltre che di sicurezza, devono essere assicurati anche elevati livelli di radioprotezione e che devono essere soddisfatte le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, oltre che della popolazione e dell'ambiente.
- Comma 5. Tra le richieste dell'Agenzia alle Amministrazioni interessate, si eliminano le autorizzazioni, in quanto l'autorizzazione unica è comprensiva di tutte le altre, come specificato al successivo comma 15.
- Comma 6. Si specifica la periodicità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nel termine di 15 anni.
- Comma 7. Si formula in maniera più precisa il recepimento delle conclusioni della VAS nell'ambito delle procedure di VIA e di AIA.
- Comma 8. Si modifica la previsione circa le prescrizioni tecniche, dal momento che, in analogia con, ad es., l'art. 44 del D.Lgs. 230/95, tali prescrizioni sono definite (sotto forma di proposta) dall'esercente e non dall'Agenzia. Si chiarisce, inoltre, che l'Agenzia definisce le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente.
- Comma 13.



- lett. b): si inserisce il termine "tipologia" al posto di "natura" e si elimina la "durata dell'impianto";
- lett. d): si inserisce una garanzia per la durata dell'autorizzazione unica;
- lett. e): si elimina questa lettera, in quanto i criteri ivi menzionati sembrano afferire più ad un'analisi preventiva che ad un'autorizzazione conseguente a verifiche effettuate sul progetto;
- **Comma 14.** Si introduce la previsione che nell'autorizzazione unica sia certificata la qualifica di "operatore". Inoltre, si specifica che l'esercizio può avere inizio solo ad avvenuta acquisizione della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 230/95 e s.m.i. Infine, si prescrive all'operatore di trasmettere alle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza – parte impianto - prima dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto.
- **Comma 16.** Si introduce la previsione, altrove non esplicitata, che la costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto avvengano sotto il controllo tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi i poteri di controllo e sanzionatori disciplinati dal D.Lgs. 152/2006 per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto.

Articolo 14 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica

Si chiarisce che le violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite sono accertate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i., relativo alle funzioni ispettive.

Articolo 15 – Responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione

- **Comma 1.** Le prime due sono modifiche redazionali.
 - lett. b): si introduce la necessità della formazione anche per i responsabili dell'impianto e in materia di sicurezza, oltre che di prevenzione dei rischi.

Articolo 16 – Relazione annuale del titolare dell'autorizzazione unica

- **Comma 1.** Si fa salvo quanto riportato nella restante normativa vigente di settore (decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i.).
- **Comma 3.** Si fa salvo quanto riportato nella restante normativa vigente di settore (decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i.) e si precisa che il rapporto deve essere trasmesso al Comitato di confronto e trasparenza eliminando le informazioni commerciali sensibili e quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare, così come previsto dal successivo art. 22 comma 2.

Articolo 17 – Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa

Il presente articolo non è stato modificato.

Articolo 18 - Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti

- **Comma 1.** Si fa salvo quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i., relativo alle funzioni ispettive e degli art. 28 e 29 del D. Lgs. 152/2006 per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto. Si specifica che l'Agenzia vigila, in conformità con l'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
- **Comma 4.** Si vuole evitare una confusione con quanto compare all'art. 14 in materia di sospensione dell'autorizzazione unica da parte del MiSE, citando le prescrizioni non rispettate in luogo dell'autorizzazione unica.



Articolo 19 - Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi

- Comma 1. In analogia con quanto previsto dall'articolo 1 comma 1 si chiarisce che il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio. Si specificano inoltre le modalità di stoccaggio temporaneo dei rifiuti di esercizio e del combustibile irraggiato. Si lascia aperta, inoltre, l'opzione del riprocessamento del combustibile presso strutture estere accreditate.
- Comma 2. Si corregge il riferimento al Capo VII, che non riguarda le disposizioni sui rifiuti radioattivi. Si corregge il termine "esecuzione" con "esercizio" e si effettuano modifiche redazionali, in analogia con quanto previsto dal precedente comma 1.

Articolo 20 - Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti

- Comma 1. Alla luce dell'abrogazione del comma 8 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, operata dal D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, se ne è eliminato il riferimento.
- Comma 2. Modifica redazionale. È riportato il riferimento al Decreto legislativo, relativo alla costituzione della Sogin S.p.A., ed in particolare all'articolo 13 comma 4 dello stesso, che ne formula gli indirizzi.
- Comma 2 bis. Si introduce il comma 2 bis che prevede una notifica con preavviso di 6 mesi da parte dell'operatore alla Sogin s.p.a., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia e il gas mediante atto scritto del termine della vita operativa dell'impianto
- Commi 3 e 5. E' introdotto un criterio per la nomina dell'organismo terzo che deve esprimere il parere di congruità.
- Comma 7. Si modifica la procedura per l'autorizzazione alla disattivazione accelerata degli impianti nucleari dismessi. Prevedendo che i pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità degli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni.
- Comma 8. Si modifica la procedura per l'autorizzazione alla disattivazione accelerata degli impianti nucleari dismessi, anche secondo quanto previsto dall'art. 14-ter della legge 241/90, richiamata dall'articolo 25 comma 2, lettera h) della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Articolo 21 - Fondo per il "decommissioning"

- Comma 1. Modifica redazionale in accordo alla dizione di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 25, comma 2, lettera n).
- Comma 2. Si introduce la previsione che il parere dell'Agenzia circa la misura del contributo periodico sul Fondo per il *decommissioning* sia vincolante.

Articolo 22 - Comitati di confronto e trasparenza

- Comma 1. Si corregge un riferimento errato.

Articolo 23 – Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio

- Comma 2. Si apporta la modifica perché la corresponsione anticipata del beneficio economico non consente di tener conto delle frazioni di anno in cui i lavori siano stati eventualmente interrotti.



- Comma 4. Si apporta la modifica, in analogia con l'area di riferimento dei piani di emergenza esterni, con la distanza misurata a partire dal centro dell'edificio reattore. Tale distanza è aumentata da 20 a 25 Km.
- Comma 5. Modifica redazionale.

TITOLO III (Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio di un Parco Tecnologico comprensivo di un Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e relative misure compensative)

Articolo 24 - Decadenza o sospensione dei benefici

- Titolo. Si è variato il titolo per tenere conto dei casi in cui i benefici possano essere sospesi.
- Comma 1. Modifica redazionale.
- Comma 1-bis. Si introduce il comma per tenere conto dei casi in cui i benefici possano essere sospesi.

Articolo 25 – Deposito nazionale e Parco Tecnologico

- Comma 3. Modifica redazionale.

Articolo 26 - Sogin S.p.A.

- Comma 1. Alla luce dell'abrogazione del comma 8 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, operata dal D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, se ne è eliminato il riferimento.
 - lett. d); si inserisce la specificazione relativa agli operatori non elettrici. Il corrispettivo che Sogin S.p.A. deve ricevere dagli operatori, è fissato dall'AEEG. Si corregge inoltre un riferimento errato.

Articolo 27 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico

- Comma 1. Si corregge il riferimento temporale, correggendo inoltre il riferimento all'atto da cui decorrono i termini (non più la data di entrata in vigore del D.Lgs. 31/2010, bensì la data del D.P.C.M. di approvazione dello schema di parametri per il Parco Tecnologico). Inoltre, si elimina il riferimento ai criteri AIEA e dell'Agenzia, in quanto già considerati nel provvedimento di approvazione del PCM di cui all'articolo 9, comma 4. In fine periodo, si effettua la modifica perché il "progetto preliminare di massima" non è identificato in sede internazionale.
- Comma 2. Modifica in analogia con il comma 1. Si inserisce il fattore di riempimento per la determinazione di una volumetria del deposito che sia congrua rispetto a quella dei manufatti da custodire.
- Comma 3. In analogia con i commi 1 e 2.
- Comma 4. Per uniformità con il titolo dell'articolo 23.
- Comma 5. Si aggiunge la previsione che le osservazioni emerse dalla consultazione pubblica e dal Seminario di cui al comma 4 siano trasmesse, oltre che alla Sogin, anche all'Amministrazione procedente (il MiSE).
- Comma 6. Modifica redazionale.
- Comma 7. Modifiche redazionali.
- Comma 8. Modifica effettuata per analogia con la previsione di cui all'articolo 11, comma 6.
- Comma 9. Modifica redazionale.
- Comma 11. Si effettua la modifica perché il presente articolo definisce la procedura e non le attività che sono, piuttosto, elencate al comma 2 dell'articolo 25.
- Comma 12. Per uniformità con il titolo dell'articolo 23.
- Comma 13. Si modificano i riferimenti temporali per una tempistica più coerente.



- Comma 17-bis. Si aggiunge questo comma, in analogia con il comma 15 dell'articolo 13.

Articolo 28 - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria

- Comma 1. Si apporta la modifica per non generare confusione con quanto prescritto dal decreto legislativo n. 230/95.
 - lett. c): il rapporto finale non può essere presentato in questa fase.
 - lett. d): il regolamento di esercizio e il manuale operativo non possono essere presentati in questa fase. Si propone la presentazione di un loro schema, in analogia con quanto figura all'art. 13, comma 2, lettera h). Anche per l'organigramma se ne propone una versione previsionale.

Articolo 29 - Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato

Si inserisce il riferimento agli impianti del ciclo del combustibile per tenere conto dei rifiuti a bassa, media ed alta attività derivanti da impianti di riprocessamento del nucleare pregresso, come Eurex, Irec, IPU ed OPEC1. La dizione "impianti nucleari" si riferisce qui solo a centrali e ad impianti di fabbricazione del combustibile.

Modifica effettuata per uniformità con il titolo dell'articolo 23.

Articolo 30 – Benefici economici

- Titolo. Si modifica il titolo per uniformità con il titolo dell'articolo 23.
- Comma 5. Si introduce una precisazione circa l'estensione dei benefici territoriali, definendo il centro dell'edificio Deposito quale punto preciso dal quale calcolare le distanze.

TITOLO IV (Campagna di informazione)

Articolo 31 – Campagna di informazione

Il presente articolo non è stato modificato.

Articolo 32 – Realizzazione

Il presente articolo non è stato modificato.

TITOLO V (Norme finali)

Articolo 33 – Sanzioni penali

Il presente articolo non è stato modificato.

Articolo 34 – Sanzioni amministrative

Il presente articolo non è stato modificato.

Articolo 34bis - Disposizioni transitorie e finali

Si propone l'introduzione di tale nuovo articolo.

- Comma 1. Si propone l'introduzione di tale comma perché larga parte della normativa vigente, risultante da una stratificazione di norme succedutesi nel tempo, fa ancora riferimento a diverse denominazioni dell'Autorità di controllo e vigilanza.
- Comma 2. Si tratta di articoli del Capo VII del decreto legislativo n. 230/95, che non possono essere abrogati in quanto regolano le attività anche di altri impianti nucleari (di ricerca e di riprocessamento del combustibile irraggiato).
- Comma 3 Si inserisce qui la disposizione di cui all'articolo 35, comma 2.
- Comma 4. Si regolano eventuali sovrapposizioni di norme tra il presente decreto legislativo e la normativa antecedente, tuttora vigente.



- Comma 5. Si precisa che i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformità alle disposizioni che regolano la materia.

Articolo 35 – Abrogazioni

- Comma 1. Non si ritiene di dover abrogare l'articolo di cui alla lettera a), in quanto non incompatibile con il disposto di cui all'art. 13 comma 15. Esso inoltre si riferisce a una definizione di impianti nucleari più estensiva rispetto a quella relativa al presente decreto.
 - lett. b-bis): si propone l'abrogazione dell'art. 9 (Commissione Tecnica) del decreto legislativo n. 230/95 in quanto, secondo l'art. 29 comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, "L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione" e, pertanto, la Commissione Tecnica non ha ragion d'essere, anche per la non applicabilità degli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50 e 58 del decreto legislativo 230/95, come enunciato all'articolo 34 bis, comma ;
 - lett. b-ter): la Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" al comma 100 dell'articolo 1 recita: "Con le procedure...(omissis)...viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria", materia regolata dalle disposizioni del presente decreto legislativo. Tale previsione va quindi abrogata.
- Comma 2. Si abroga tale comma, in quanto già inserito nell'art. 34-bis.

Si provvede, infine, ad apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31/10, prevedendo che:

- a) la parola "art.", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "articolo";
- b) la parola "disattivazione", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "decommissioning";
- c) nel titolo, le parole "misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "benefici economici".



A.I.R.

*(Analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'Allegato A al D.P.C.M.
11.09.2008, n. 170)*

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2010, N. 31, RECANTE DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA REALIZZAZIONE E DELL'ESERCIZIO NEL TERRITORIO NAZIONALE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE, DI IMPIANTI DI FABBRICAZIONE DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE, DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE IRRAGGIATO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, NONCHÉ BENEFICI ECONOMICI E CAMPAGNE INFORMATIVE AL PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99.

Referente: Direzione Generale per l'energia nucleare, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. Direttore Generale Dott.ssa Rosaria Fausta Romano.

SEZIONE I - *Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Il nuovo intervento regolatorio è stato predisposto ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo 25, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

L'intervento regolatorio, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, introduce, infatti, correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché le misure compensative e le campagne informative al pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 31/10 che il nuovo intervento va a modificare. Con tale provvedimento, il Governo provvede al riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Al tempo stesso, in ottemperanza a quanto richiesto dal sopra citato articolo 25 della legge n. 99/09, vengono definite la disciplina della localizzazione dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi; le procedure organizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti nucleari; le misure compensative da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.

Le principali finalità perseguite con le modifiche introdotte dal presente intervento regolatorio sono:

- semplificare e rendere più chiare le procedure di valutazione e di autorizzazione dei nuovi impianti, nel rispetto della normativa ambientale e dell'assetto dei poteri interni, e ridurre i tempi di costruzione;



- dare più flessibilità al procedimento di localizzazione del Deposito nazionale di rifiuti radioattivi;
- accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti e la messa in sicurezza dei siti oggi impegnati dai depositi temporanei dei rifiuti, contribuendo così a ridurre gli oneri di manutenzione degli impianti che oggi gravano sulle tariffe elettriche;
- rendere più chiari obblighi e ruoli di ciascun soggetto coinvolto, riducendo incertezze regolatorie, sempre negative per l'attrazione di investimenti così complessi.

Il presente provvedimento consente anche un pronto adeguamento della disciplina alla recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 33/2011), nella parte in cui prevede l'acquisizione del parere (obbligatorio e non vincolante) della Regione interessata, prima dell'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, nella procedura di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto nucleare.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.

A distanza di circa trenta anni dalla chiusura degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare in Italia, si rende necessario un adattamento delle prescrizioni che consenta un aggiornamento della disciplina normativa alle recenti evoluzioni e standard di sicurezza assicurati dalla normativa comunitaria ed internazionale ed, in particolare, alle *best practices* dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) delle Nazioni Unite e dell'Agenzia per l'Energia Nucleare (AEN) dell'OCSE. Con il decreto legislativo n. 31/10 si è inteso integrare la disciplina in materia nucleare con le sopravvenute riforme del procedimento amministrativo e sulle analisi dell'impianto ambientale, oltre che sulla evoluzione delle discipline comunitarie ed internazionali.

Con il presente provvedimento, correttivo del decreto legislativo n. 31/10 sono introdotte sia modifiche di tipo redazionale che sono state apportate per un maggiore chiarimento e coordinamento del testo, sia modifiche necessarie per meglio definire i requisiti tecnici richiesti per mettere in atto efficaci iter autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare e del Parco Tecnologico.

C) Problemi da risolvere ed esigenze sociali considerate anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Attualmente in Italia il mix energetico è fortemente squilibrato a favore dei combustibili fossili. Circa l'80% dell'energia attualmente utilizzata sul territorio nazionale dipende da import dall'estero. E' quindi necessario un riequilibrio del mix energetico nazionale attraverso una diversificazione delle fonti, in modo da poter assicurare una maggiore sicurezza energetica, una riduzione dei costi della bolletta elettrica ed un abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra. I combustibili fossili provengono da pochi paesi, geopoliticamente non stabili, a differenza dell'approvvigionamento di uranio. La disponibilità di combustibile nucleare è invece assicurata a livello EURATOM che assicura, mediante consolidati meccanismi di verifica e tracciabilità, la continuità degli approvvigionamenti e la sicurezza in termini di non proliferazione.



Il livello di sicurezza raggiunto dagli impianti di ultima generazione è ormai consolidato e riconosciuto a livello internazionale. Le tecnologie adottate da questi impianti ed i sistemi di sicurezza e prevenzione, sono tali da fornire obiettive garanzie di sicurezza. Per quel che concerne la convenienza economica, i reattori sono oggi in grado di garantire una notevole efficienza energetica che, unita alla durata di vita media dell'impianto, pari ormai ad almeno 60 anni, quindi circa il triplo di un impianto a ciclo combinato alimentato a gas di ultimissima generazione, consente un rendimento in termini di efficienza economica superiore agli altri investimenti in infrastrutture energetiche.

La ripartenza di un programma nucleare italiano, potrà consentire inoltre la qualificazione di una filiera industriale nazionale, con la conseguente partecipazione alle attività di costruzione degli impianti nucleari in Italia e la partecipazione al mercato nucleare anche all'estero. A livello di ricerca scientifica, si prevede un forte impulso all'economia del sapere, determinato dall'elevato livello tecnologico di tali attività, che dovrà necessariamente confrontarsi con il mercato internazionale.

D) Obiettivi da realizzare e indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento.

Il nuovo intervento regolatorio si pone i seguenti obiettivi:

- eliminare errori materiali e incongruenze presenti nel decreto legislativo n. 31 del 2010;
- meglio definire i requisiti tecnici richiesti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare e del Parco Tecnologico rendendo possibile un riequilibrio del mix energetico nazionale, con minore impatto della bolletta energetica per famiglie ed imprese, secondo le rilevazioni statistiche di settore;
- chiarire le procedure della Valutazione Ambientale Strategica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare e del Parco Tecnologico;
- meglio definire le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare e del Parco Tecnologico.
- rendere più chiari obblighi e ruoli di ciascun soggetto coinvolto, riducendo incertezze regolatorie, sempre negative per l'attrazione di investimenti così complessi.

Il presente provvedimento consente anche un pronto adeguamento della disciplina alla recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 33/2011), nella parte in cui prevede l'acquisizione del parere (obbligatorio e non vincolante) della Regione interessata, prima dell'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, nella procedura di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto nucleare.

E) Soggetti destinatari dell'intervento regolatorio.

Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia, Agenzia per la sicurezza nucleare, Regioni ed enti locali, la Società Gestione Impianti nucleari (Sogin), operatori del settore.



Nella fase di predisposizione del presente intervento regolatorio si è proceduto alla consultazione delle altre Amministrazioni coinvolte, degli *stakeholders*, ed a approfondimenti tecnici con esperti nazionali ed internazionali. Il testo è stato predisposto in modo da garantire massima trasparenza procedurale, con la più ampia apertura alla consultazione delle varie categorie e comunità, oltre che dei portatori di interessi qualificati, in particolare sono state prese in considerazione, ed in buona parte accolte, le osservazioni pervenute da Confindustria, Sogin, Ispra e dai principali operatori privati interessati ad investire nel nucleare.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è stata esaminata, in quanto l'intervento regolatorio è attuativo della delega legislativa prevista dall'articolo 25 della legge n. 99/2009, che costituisce un punto fondamentale del programma di Governo.

SEZIONE 4 - Valutazione di opzioni alternative all'intervento

Le opzioni alternative al presente intervento regolatorio in forma di decreto legislativo non sono state esaminate, in quanto l'intervento medesimo è attuativo della delega legislativa prevista dall'articolo 25 della legge n. 99/2009, che costituisce un punto fondamentale del programma di Governo.

In merito al contenuto dell'intervento regolatorio, in sede di istruttoria sono state valutate diverse opzioni riguardanti le procedure della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare e del Parco Tecnologico della Autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare, si è valutato se sottoporre ad autonoma e distinta VAS sia la Strategia nucleare di cui all'articolo 3 che i parametri tecnici ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonché del Parco tecnologico. Al fine di ottimizzare i tempi del procedimento autorizzatorio, si è deciso di unificare le due procedure di VAS in un unico atto.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

L'intervento normativo è necessario in quanto il Governo si è reso conto della necessità di apportare delle modifiche al decreto legislativo n. 31/10 senza le quali la disciplina ivi prevista non risulterebbe in linea con le *best practices* adottate a livello comunitario ed internazionale a tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.

- In merito al contenuto dell'intervento regolatorio, con riferimento alle diverse opzioni descritte nella precedente sezione in materia di VAS, la proposta opzione regolatoria, consistente nella unificazione delle citate procedure di valutazione, è stata valutata come la più idonea al raggiungimento dell'obiettivo di ottimizzare i tempi del procedimento autorizzatorio per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare e del Parco Tecnologico .

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Sono stati applicati gli ordinari strumenti di rilevazione statistica comparativa con specifico riferimento all'efficacia delle novità introdotte alle procedure amministrative previste nel decreto legislativo n. 31 del 2010.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.



L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

I vantaggi derivanti dall'intervento consistono, in particolare :

- nella realizzazione di maggiore chiarezza nell'applicazione della normativa in materia, a beneficio dei soggetti destinatari della stessa, con particolare riguardo agli operatori del settore;
- nell'assicurare un maggior livello di efficacia e di efficienza degli iter autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare e del Parco Tecnologico.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.*

L'intervento regolatorio impone ulteriori obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti, in particolare:

- viene chiesto all'operatore titolare dell'autorizzazione alla costruzione della centrale nucleare di trasmettere all'Agenzia per la sicurezza nucleare il rapporto preliminare di sicurezza della centrale stessa;
- viene chiesto all'operatore titolare dell'autorizzazione alla costruzione della centrale nucleare di trasmettere il rapporto di cui all'art. 16, comma 2, oltre che all'Agenzia per la sicurezza nucleare, anche al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia;
- viene chiesto all'operatore di notificare, con preavviso di sei mesi mediante atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

D) *Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.*

In sede di istruttoria sono state valutate diverse opzioni riguardanti le procedure della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare e del Parco Tecnologico della Autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare si è valutato se sottoporre ad autonoma e distinta VAS sia la Strategia nucleare di cui all'articolo 3 che i parametri tecnici ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonché del Parco tecnologico. Al fine di ottimizzare i tempi del procedimento autorizzatorio si è deciso di unificare le due procedure di VAS in un unico atto

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

L'intervento regolatorio non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'Amministrazione si è accertata che le Amministrazioni interessate sono già in grado di dare attuazione alle nuove norme con le attuali disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali.

Nelle consultazioni anche il settore privato ha dato garanzie sulla pronta attuazione dell'intervento.



SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

L'intervento aumenta le possibilità di competere da parte degli operatori interessati, senza preclusioni, salvo naturalmente la disponibilità dei necessari requisiti soggettivi finalizzati a garantire la sicurezza nucleare.

Dall'utilizzo dell'opzione nucleare e dalla diversificazione delle fonti derivano effetti di concorrenzialità del mercato interno e con i mercati internazionali, che promuovono la competitività del sistema paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A. Responsabili dell'attuazione

Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture, Agenzia per la sicurezza nucleare, Regioni ed enti locali – Conferenza Unificata, la Società Gestione Impianti nucleari (Sogin), gli operatori del settore.

B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicato nel sito del Ministero dello sviluppo economico. Sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a conclusione dell'iter di approvazione, per l'entrata in vigore.

C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Sono previste forme di monitoraggio sull'adempimento delle prescrizioni imposte agli operatori e all'Agenzia, con specifico riferimento alle procedure amministrative per l'autorizzazione alla costruzione degli impianti. Tali attività di monitoraggio verranno effettuate con le risorse già in dotazione alle amministrazioni coinvolte.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

A cura del Ministero dello Sviluppo Economico verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame gli effetti dell'intervento regolatorio, anche sulla base del monitoraggio continuo e delle rilevazioni delle criticità che possono insorgere, al fine di adottare idonee misure di intervento da parte delle Amministrazioni coinvolte nell'ambito dei decreti interministeriali previsti nel decreto legislativo n. 31 del 2010.

In seconda istanza, verrà effettuata un'analisi costi – benefici dell'intervento regolatorio, alla luce dell'osservazione degli impatti verificatisi.

All'esito della predetta verifica, si valuterà l'opportunità di un eventuale intervento successivo.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2010, N. 31, RECANTE DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA REALIZZAZIONE E DELL'ESERCIZIO NEL TERRITORIO NAZIONALE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE, DI IMPIANTI DI FABBRICAZIONE DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE, DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE IRRAGGIATO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, NONCHÉ BENEFICI ECONOMICI E CAMPAGNE INFORMATIVE AL PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) obiettivi e necessità dell'intervento normativo: Coerenza con il programma di Governo:

il presente decreto legislativo è in adempimento alla delega contenuta nell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (c.d. "legge sviluppo"). In particolare, nell'esercizio della predetta delega legislativa, il Governo provvede al riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Al tempo stesso, in ottemperanza a quanto richiesto dal sopra citato articolo 25 della legge sviluppo, vengono definite la disciplina della localizzazione dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi; le procedure organizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti nucleari; le misure compensative da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.

Le principali finalità perseguite con le modifiche introdotte dal presente intervento regolatorio sono:

- semplificare e rendere più chiare le procedure di valutazione e di autorizzazione dei nuovi impianti, nel rispetto della normativa ambientale e dell'assetto dei poteri interni, e ridurre i tempi di costruzione;
- dare più flessibilità al procedimento di localizzazione del Deposito nazionale di rifiuti radioattivi;
- accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti e la messa in sicurezza dei siti oggi impegnati dai depositi temporanei dei rifiuti, contribuendo così a ridurre gli oneri di manutenzione degli impianti che oggi gravano sulle tariffe elettriche;
- rendere più chiari obblighi e ruoli di ciascun soggetto coinvolto, riducendo incertezze regolatorie, sempre negative per l'attrazione di investimenti così complessi.

b) analisi del quadro normativo nazionale:

la previgente disciplina in materia di autorizzazione della produzione di energia elettrica da fonte nucleare era posta dalla Legge 1860/1962 sugli impieghi pacifici dell'energia nucleare. Sono successivamente intervenuti provvedimenti attuativi di Direttive comunitarie relative ad aspetti parziali degli impieghi pacifici dell'energia nucleare, tra i quali il d. lgs n. 230/1995 in materia di protezione dei lavoratori dagli effetti delle radiazioni ionizzanti.

c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:



a distanza di circa trenta anni dalla chiusura degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare in Italia, si rende necessario un adattamento delle prescrizioni che consenta un aggiornamento della disciplina normativa alle recenti evoluzioni e standard di sicurezza assicurati dalla normativa comunitaria ed internazionale ed, in particolare, alle *best practices* dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) delle Nazioni Unite e dell'Agenzia per l'Energia Nucleare (AEN) dell'OCSE.

Con il provvedimento in esame si tratta di aggiornare la disciplina in materia nucleare con le sopravvenute riforme del procedimento amministrativo e sulle analisi dell'impianto ambientale, oltre che sulla evoluzione delle discipline comunitarie ed internazionali.

d) analisi della compatibilita' dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

l'intervento è compatibile con la normativa comunitaria, con riguardo a standard di sicurezza ed anche all'impianto complessivo procedimentale; sulle misure compensative si procederà alla notifica alla Commissione europea.

e) analisi della compatibilita' con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

le norme contenute nel provvedimento rispettano le esigenze di autonomia in un quadro di positiva cooperazione interistituzionale, prevedendo ampiamente il ricorso a moduli di leale collaborazione, quali, in particolare, intese con Regioni ed enti locali interessati, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche e integrazioni.

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

il provvedimento è compatibile con le competenze di regioni ed enti locali puntando su moduli di efficace collaborazione e tenendo anche conto dei profili di strategicità in materia nucleare tipici delle competenze statali. Il presente provvedimento consente anche un pronto adeguamento della disciplina alla recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 33/2011), nella parte in cui prevede l'acquisizione del parere (obbligatorio e non vincolante) della Regione interessata, prima dell'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, nella procedura di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto nucleare.

g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilita' di delegificazione:

nel provvedimento non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessita', della coerenza con quelle già in uso:

le definizioni normative sono specificate e sono richiamate quelle già consolidate nella normativa e nella prassi.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:

i riferimenti normativi previsti nel provvedimento sono corretti.



c) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

sono espressamente individuate le norme abrogate

d) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:

non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo.

e) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:

non risultano pendenti progetti di legge sulla materia oggetto del presente provvedimento.

f) analisi della compatibilità dell'intervento con obblighi internazionali:

il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

g) verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

il presente provvedimento è in attuazione della disposizione di cui all'articolo 25, comma 5, della legge n. 99/2009 che prevede che possano essere adottate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

h) individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente:

il provvedimento non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

i) individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

sono specificamente individuate le tipologie anche procedurali di atti attuativi con puntualizzazione dei termini di relativa adozione, congruenti rispetto alla pianificazione realizzativa del provvedimento.





Presidente del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riunione del Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 2011;

OMISSIS

“Il Consiglio delibera, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, la procedura in via di urgenza, a norma dell’articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente al decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al DLG 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”.

OMISSIS

IL PRESIDENTE : BERLUSCONI
IL SEGRETARIO: LETTA

Per estratto conforme al processo verbale.

Roma, 18 febbraio 2011



IL CAPO DELL'UFFICIO



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio legislativo economia

ANP / 72 / 8016 / 2331

Roma, **21 FEB. 2011**

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

ROMA

E, p.c. Al Gabinetto del Ministro


All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99".

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO


98.1h

69
K



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, **21 FEB. 2011**

Prot. n. 25715
Rif. Prot. Entrata Nr. 25568
Allegati:
Risposta a nota n.



All'Ufficio legislativo Economia
SEDE

Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: DPR di presentazione alle Camere dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99."

Si restituisce debitamente bollinato, il provvedimento indicato in oggetto, pervenuto per le vie brevi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul quale si comunica di non avere osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti's

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia
21 FEB. 2011
Prot. n. *2330*

AA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2010, N. 31, RECANTE DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA REALIZZAZIONE E DELL'ESERCIZIO NEL TERRITORIO NAZIONALE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE, DI IMPIANTI DI FABBRICAZIONE DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE, DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE IRRAGGIATO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, NONCHÉ BENEFICI ECONOMICI E CAMPAGNE INFORMATIVE AL PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ed in particolare, l'articolo 25, comma 5, che prevede che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto delle modalità i principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente “*impiego pacifico dell'energia nucleare*”, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante “*norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica*”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, così come modificato e integrato dai decreti legislativi 26 maggio 2000, n. 241, 9 maggio 2001, n. 257 e 20 febbraio 2009, n. 23, recante “*attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000, recante “*direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato*”;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 368 di “*conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi*”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 di “*riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”, recante, ai commi da 99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;



VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

VISTA la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante “*ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997*”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante “*norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante “*attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane*”;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “*ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del _____;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del _____;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per la semplificazione normativa;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), le parole da: “, *nonché*” a: “*connesse*” sono soppresse;
- b) al comma 1, lettera b), le parole: “*la disattivazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*il decommissioning*”;
- c) al comma 1, lettera c), le parole “*le misure compensative relative*” sono sostituite dalle seguenti: “*i benefici economici relativi*”;
- d) al comma 1, lettera f), le parole: “*le misure compensative relative*” sono sostituite dalle seguenti: “*i benefici economici relativi*”.



ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sono anteposte le seguenti: *“Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,”*;
- b) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“o del Parco tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1”*;
- c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole *“o del Parco tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1”*;
- d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: *“e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio,”*;
- e) alla lettera f), le parole da: *“che manifesta l'interesse”* a: *“impianto nucleare”* sono sostituite dalle seguenti: *“che rispettano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2”*;
- f) la lettera i) è sostituita dalla seguente: *“i) “deposito nazionale” è il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile, nonché all'immagazzinamento di lunga durata dei rifiuti ad alta attività ed eventualmente del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile,”*;
- g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“l-bis) “decommissioning” è l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.”

ART. 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

“1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia, con decreto da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del



territorio e del mare nonché, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, nonché gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonché i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.”.

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: *”a) l'impatto dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente nonché nei confronti dei rischi di proliferazione;”*;
- b) alla lettera b), le parole: *“i benefici”* sono sostituite dalle seguenti: *“gli effetti”*;
- c) alla lettera c), le parole: *“capacità di”* sono soppresse e dopo le parole: *“potenza elettrica”* è inserita la seguente: *“complessiva”*;
- d) alla lettera d), le parole: *“in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, ”*; sono soppresse;
- e) alla lettera e), la parola: *“alleanze”* è sostituita dalla seguente: *“accordi”*;
- f) alla lettera f), dopo le parole: *“modalità realizzative”* sono inserite le seguenti: *“del programma”* e le parole: *“fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi”* sono sostituite dalle seguenti: *“sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori”*;
- g) alla lettera g), la parola: *“disattivazione”* è sostituita dalla seguente: *“decommissioning”*;
- h) alla lettera h), le parole: *“i benefici”* sono sostituite dalle seguenti: *“gli effetti”* e le parole *“e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese”* sono soppresse;
- i) la lettera i) è sostituita dalla seguente: *“i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con la proposta, ove necessario, di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza elettrica complessiva da installare;”*;
- l) la lettera l) è sostituita dalla seguente: *“l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento e arricchimento del combustibile nucleare, nonché di trattamento del combustibile irraggiato.”*.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

“1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore, previa acquisizione del parere della Regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di



concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il parere della Regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, è espresso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata.”.

ART. 5

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole “*e finanziarie.*” sono sostituite dalle seguenti: “*e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere*”.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonché le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.”.
3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola “disattivazione” è sostituita dalla seguente: “*decommissioning*” e la parola “*direttore*”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “*responsabile*”.
4. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: “*di cui all'articolo 5*” sono soppresse;
 - b) la parola: “*presentano*” è sostituita dalle seguenti: “*possono presentare*”;
 - c) le parole: “*lo sviluppo*” sono sostituite dalle seguenti: “*la realizzazione*”;
 - d) le parole: “*, valutato il possesso dei requisiti da parte dell'operatore,*” sono soppresse;
 - e) dopo le parole: “*la localizzazione*” sono inserite le seguenti: “*e le caratteristiche tecniche specifiche*”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31 del 2010)



1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “*richiedono all'Agenzia*” sono sostituite dalle seguenti: “*trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo*”;
- b) le parole: “*per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza,*” sono sostituite dalle seguenti: “*sullo stesso e*”;
- c) le parole: “*dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE)*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'AEN-OCSE*”.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “*L'individuazione delle aree potenzialmente destinate*” sono sostituite dalle seguenti: “*Le caratteristiche delle aree idonee*”;
- b) la parola: “*segue*” è sostituita dalle seguenti: “*e del Parco Tecnologico sono individuate secondo*”;
- c) le parole da: “*il Ministero dello sviluppo economico*” fino a: “*il Ministero per i beni e le attività culturali*” sono sostituite dalle seguenti: “*il Ministro dello sviluppo economico, con uno o più decreti da emanare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attività culturali,*”.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono abrogati.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9 – (Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare) - 1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3 e i parametri tecnici ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonché del Parco tecnologico sono soggetti, alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica entro tre mesi dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Entro quindici giorni dalla conclusione della procedura di valutazione ambientale strategica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello



sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3, la Strategia e i parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della valutazione ambientale strategica. Gli atti così adeguati sono sottoposti entro quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei ministri. I testi approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.

ART. 10

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole *“analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”* sono soppresse;
- b) alla lettera b), la parola *“installazione”* è sostituita dalla seguente: *“installazione”*;
- c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: *“c) rapporto preliminare di sicurezza, parte sito, e progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche”*;
- d) alla lettera e), le parole *“sulle aree”* sono sostituite dalle seguenti: *“sul sito”*;
- e) alla lettera f), le parole: *“alla valutazione preliminare di sicurezza”* sono sostituite dalle seguenti: *“alle verifiche del rapporto”*.

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3.

3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell'area interessata.”.

3. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, introdotto dal presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



ART. 11

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole *“entro 30 giorni della relativa ricezione”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna istanza”*.
2. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole *“l’Agenzia.”* sono inserite le seguenti: *“, tenuto conto delle determinazioni di cui all’articolo 7,”*.
3. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola *“trenta”* è sostituita dalla seguente: *“quindici”*.
4. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole *“si provvede”* sono sostituite dalle seguenti: *“il Ministero dello sviluppo economico provvede”*;
 - b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro i trenta giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.”*.
5. All'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola *“procede”* è soppressa.

ART. 12

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la parola *“approvata”* è sostituita dalla seguente: *“approvato”*;
 - b) lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, incluse eventuali caratterizzazioni ambientali”*;
 - c) dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
 - “ e-bis) predisposizione di opere di drenaggio per scavi;*
 - e-ter) opere di protezione del sito;*
 - e-quater) mobilitazione del cantiere, inclusi laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere;*
 - e-quinquies) eventuali demolizioni;*
 - e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.”*
2. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:



“2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all’ente locale interessato o altra Amministrazione competente, secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata delle opere e attività da effettuare.”.

3. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole *“l’area sulla quale”* sono sostituite dalle seguenti: *“il sito sul quale”*;
- b) la parola *“siano”* è sostituita dalla seguente: *“sia”*;
- c) le parole *“Al proprietario dell’area”* sono sostituite dalle seguenti: *“Al proprietario del sito”*;
- d) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“L’operatore che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione dell’impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove ciò non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.”*

ART. 13

(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All’articolo 13, il comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

“1. Entro il termine di cui all’articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l’operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto nucleare corredata dalla certificazione del proponente, ai sensi dell’articolo 5.”.

2. All’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole *“analiticamente identificati”* sono sostituite dalle seguenti: *“secondo le modalità stabilite”*;
- b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 5, comma 2”*;
- c) la lettera e), è sostituita dalla seguente:

““e) progetto definitivo dell’impianto, rispondente, tra l’altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e comprendente, tra l’altro, la natura, le caratteristiche e la vita operativa dell’impianto e delle opere connesse e delle eventuali opere di compensazione e mitigazione previste, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all’impianto nucleare;”

d) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

““f) la documentazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;”

e) alla lettera g), la parola *“finale”* è sostituita dalla seguente: *“preliminare”*;

f) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) documentazione relativa al modello operativo per l’esercizio dell’impianto; in particolare:



- 1) manuale per la gestione in qualità;
 - 2) schema di regolamento di esercizio, comprensivo dell'organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;
 - 3) schema di manuale operativo;
 - 4) programma delle prove funzionali a freddo;
 - 5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;
 - 6) proposte di prescrizioni tecniche;"
- g) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "*i) studio preliminare di decommissioning dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e con indicazione dei relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento*";
- h) alla lettera m), dopo le parole "*normative nazionali*" sono inserite le seguenti: "*– ai sensi del Capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 –*";
- i) la lettera n) è abrogata;
- k) alla lettera p), le parole "*misure compensative*" sono sostituite dalle seguenti: "*benefici economici*".
3. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole "*al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*" sono inserite le seguenti: "*e al Ministero per i beni e le attività culturali*";
 - b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*, alla Regione territorialmente competente e al Comune interessato*".
4. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole "*il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*" sono inserite le seguenti: "*nonché, per i profili di competenza, presso altre pubbliche Amministrazioni*";
 - b) dopo le parole "*livelli di sicurezza*" sono inserite le seguenti: "*e di radioprotezione*";
 - c) le parole "*di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente*" sono sostituite dalle seguenti: "*di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente*".
5. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*e le autorizzazioni*" sono soppresse.
6. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:
- "6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato in sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuato ogni quindici anni."*
7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:



7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 del presente decreto ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previste dal comma precedente, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Resta ferma la valutazione dell'Agenzia con riguardo alla localizzazione del sito.

8. Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

“8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l'impianto, anche sulla base delle informazioni fornite dall'operatore. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente.”.

9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole *“all'esito delle procedure di VIA”* sono sostituite dalle seguenti: *“alle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale”*.

10. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), le parole: *“la natura, le caratteristiche, la durata”* sono sostituite dalle seguenti: *“la tipologia e le caratteristiche”*;
- b) alla lettera d), le parole: *“nonché la periodicità delle revisioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“, non inferiore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera e) del presente articolo”*;
- c) la lettera e) è abrogata.

11. Il comma 14 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

“14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A seguito di tale acquisizione, l'operatore trasmette alle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza, prima dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione unica certifica anche la qualifica di “operatore”, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.”.

12. All'articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole *“esercire l'impianto.”* sono inserite le seguenti: *“come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),”*.

13. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente:

“15-bis. La costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, avvengono sotto il controllo tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi le attività ed i poteri di controllo, di monitoraggio e sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile



2006, n. 152, e successive modificazioni, per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto.”.

ART. 14

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole “prescrizioni impartite,” sono inserite le seguenti: “, accertate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.”.

ART. 15

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, la parola: “controlli” è sostituita dalla seguente: “verifiche”, dopo la parola: “sicurezza” è inserita la seguente: “nucleare” e la parola “altresì” è soppressa;
- b) alla lettera b), dopo le parole: “dei lavoratori” sono inserite le seguenti: “e dei responsabili” e dopo le parole “riguardo alla” sono inserite le seguenti: “sicurezza e alla”.

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo la parola: “sicurezza” è inserita la seguente: “nucleare”.

ART. 16

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono anteposte le seguenti: “Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,”.

2. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

“3. Ferme restando le disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.”.

ART. 17

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: “L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza” sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando le



disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto, l'Agenzia vigila".

2. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione delle attività relative alle prescrizioni non rispettate".

ART. 18

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale."

ART. 19

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"1. All'attività di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statuari e con le vigenti disposizioni in materia."

2. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "al termine della vita" è inserita la seguente: "operativa";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'operatore provvede a notificare, con preavviso di sei mesi mediante atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché all'Autorità per l'energia elettrica e il gas "



4. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole *“al termine della vita”* è inserita la seguente: *“operativa”*;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina è effettuata dall'Agenzia.”*.

5. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole *“operata dalla Sogin S.p.A.”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui al comma 3”*;

6. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità degli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni.

6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, eventuali priorità per l'ottenimento delle relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'avvenuta segnalazione, le autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si conclude entro i successivi novanta giorni.”

ART. 20

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola *“istituito”* è sostituita dalla seguente: *“costituito”*.

2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola *“AEEG”*, ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: *“Autorità per l'energia elettrica e il gas”*;

b) dopo le parole *“previo parere”* è inserita la seguente: *“vincolante”*.

3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: *“AEEG”* è sostituita dalle seguenti: *“Autorità per l'energia elettrica e il gas”*;

a) le parole: *“risorse finanziare”* sono sostituite dalle seguenti: *“risorse finanziarie”*.



ART. 21

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole "*comma 4*" sono sostituite dalle seguenti: "*comma 9*".

ART. 22

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 23, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole "*beneficio economico omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno solare, o parte dello stesso,*" sono sostituite dalle seguenti: "*beneficio economico omnicomprensivo, commisurato alla durata effettiva dei lavori, da corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare.*".

2. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole "*nei 20 km dal perimetro*" sono sostituite dalle seguenti: "*nei 25 km dal centro dell'edificio reattore*".

ART. 23

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola "*realizzazione*" è sostituita dalla seguente: "*costruzione*".

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'operatore, l'erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio."

ART. 24

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole "*realizzazione del Centro di studi e sperimentazione*" sono sostituite dalle seguenti: "*realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione*".

ART. 25

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "*in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 27, comma 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99,*" sono soppresse;



- b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: “*rifiuti radioattivi*” sono inserite le seguenti: “*ad eccezione di quelli disciplinati dall'articolo 29, comma 1*”; le parole “*ai sensi dell'articolo 29*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai sensi dell'articolo 30, comma 4*”.

ART. 26

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

“1. Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 4, la Sogin S.p.A. definisce, in conformità con la suddetta approvazione, una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo contestualmente un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.”.

2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, dopo la parola “*preliminare*” le parole “*di massima*” sono soppresse; e la parola “*indicati*” è sostituita dalla seguente: “*indicata*”;
- b) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “*, e determinazione del fattore di riempimento*”.

3. All'articolo 27, comma 3, dopo le parole “*progetto preliminare*” le parole: “*di massima*” sono soppresse.

4. All'articolo 27, comma 4, le parole “*alle misure compensative*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai benefici economici*”.

5. All'articolo 27, comma 5, dopo le parole “*formalmente trasmesse alla stessa*” sono inserite le seguenti: “*e al Ministero dello sviluppo economico*”; dopo la parola “*aree*”, la parola: “*potenzialmente*” è soppressa.

6. All'articolo 27, comma 6, dopo la parola “*aree*”, la parola: “*potenzialmente*” è soppressa.

7. All'articolo 27, comma 7, dopo la parola “*aree*” la parola: “*potenzialmente*” è soppressa; dopo la parola “*comunicare*” sono inserite le seguenti: “*, entro sessanta giorni*”; le parole “*Regioni interessate*”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “*Regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee*”.

8. All'articolo 27, comma 9, dopo la parola “*aree*”, la parola: “*potenzialmente*” è soppressa.

9. All'articolo 27, comma 11, le parole “*ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo*” sono sostituite dalle seguenti: “*attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative di cui al presente decreto*”.

10. All'articolo 27, comma 12, le parole “*alle misure compensative previste*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai benefici economici previsti*”.

11. All'articolo 27, comma 13, le parole “*Entro quattro mesi*” sono sostituite dalle seguenti: “*Entro sei mesi*”; le parole “*il termine di un anno*” sono sostituite dalle seguenti: “*il termine di sei mesi*”.

12. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:



"17-bis. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato."

ART. 27

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole *"deve contenere"*, è inserita la seguente *"esclusivamente"*;
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: *"c) rapporto preliminare di sicurezza;"*;
- c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - "d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:*
 - 1) schema di regolamento di esercizio;*
 - 2) schema di manuale operativo;*
 - 3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;*
 - 4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità."*

ART. 28

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole *"impianti nucleari"*, sono inserite le seguenti: *"e dal ciclo del combustibile"*;
- b) le parole *"delle misure compensative"* sono sostituite dalle seguenti: *"dei benefici economici"*.

ART. 29

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, le parole *"in un ambito territoriale di 20 chilometri"* sono sostituite dalle seguenti *"localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito"*;
- b) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Benefici economici"*;



- c) nella rubrica del Titolo III le parole: “e delle relative misure compensative” sono sostituite dalle seguenti: “e dei relativi benefici economici”.

ART. 30

(Introduzione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è inserito il seguente:

“ART 34-bis.

(Disposizioni finali)

- 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA è da intendersi all'Agenzia.*
- 2. Agli impianti nucleari di cui al presente decreto non si applicano gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50 e 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.*
- 3. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.*
- 4. Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.*
- 5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformità alle disposizioni che regolano la materia.”.*

ART. 31

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“b-bis) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

b-ter) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239;”

- b) il comma 2 è soppresso.

ART. 32

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. Al decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola “art.”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “articolo”;

- b) la parola “disattivazione”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “decommissioning”;

- c) nel titolo, le parole “misure compensative” sono sostituite dalle seguenti: “benefici economici”.

